SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 679)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARSACCHI, SCAMARCIO, NOCI, JANNELLI, ZITO, PITTELLA, FINESSI, MARAVALLE, VIGNOLA, SPINELLI e PETRONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1980

Modifica all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma attuata con la legge delega n. 382 del 1975 e col decreto delegato n. 616 del 1977, per le numerose nuove funzioni amministrative trasferite e delegate alle Regioni a statuto ordinario, ha evidenziato l'opportunità di rivedere la composizione numerica dei consigli regionali.

Dopo quasi un decennio di esperienza di di governo regionale il problema della revisione numerica dei consigli regionali è ormai da considerarsi di attualità, tenuto conto che manca solo qualche mese alla fine della seconda legislatura delle Regioni.

Ovviamente la legge n. 108 del 1968, votata peraltro dal Parlamento nel modo convulso a tutti noto, non poteva ragionevolmente anticipare le esigenze di funzionalità e di rappresentatività che sarebbero nate a seguito dell'approvazione degli statuti e del globale trasferimento delle funzioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Gli statuti regionali, ad esempio, non si ispiravano alla concezione dei consigli regionali come organi, soltanto, di indirizzo politico e di legislazione, ma anche di alta amministrazione, di programmazione e di concorso nell'azione dell'esecutivo con la creazione di commissioni permanenti.

La complessità delle funzioni, il loro numero, la necessità di un lavoro approfondito per la delicatezza dei settori toccati, hanno determinato la crescita dei compiti e dell'impegno necessario per una produzione legislativa regionale capace di far fronte con speditezza ed aderenza alla realtà, all'evoluzione nei bisogni e nelle esigenze delle comunità regionali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Questi bisogni ed esigenze possono essere soddisfatti da assemblee capaci di assicurare nel proprio seno articolazioni in commissioni sempre più specializzate nei vari rami di intervento allo scopo di assicurare una migliore produzione di leggi, di atti di programmazione e di provvedimenti amministrativi.

Ma non soltanto vi è l'esigenza di commissioni preparate e all'altezza dei compiti loro demandati, vi è anche da considerare la necessità di garantire alle forze politiche, anche la più piccola, un'adeguata incidenza nei lavori delle commissioni stesse, nonchè la corrispondenza della rappresentatività di ogni forza politica tra assemblea e commissione.

I problemi di rappresentatività riguardano anche il rapporto delle assemblee con le caratteristiche politiche del corpo elettorale, specie in riferimento alla distribuzione di quest'ultimo nelle circoscrizioni provinciali.

Sarebbe opportuna una revisione dei criteri di assegnazione dei seggi con l'introduzione di un'apposita norma che consentisse la riserva alle province minori, senza travolgere tuttavia il principio delle proporzionalità. Ma la questione non è semplice come può sembrare.

Più agevole è operare una modifica nella comparazione numerica dei consigli regionali che consentirà di risolvere i problemi di efficienza e di rappresentatività di cui sopra.

Il disegno di legge che si presenta crea un nuovo scaglione di popolazione per le Regioni con popolazione superiore a otto milioni di abitanti ed aumenta il numero dei membri dei consigli regionali per ciascuno scaglione, secondo il sistema previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Per le Regioni più intensamente popolate i consigli regionali avranno 120 membri, mentre per ciascuno degli altri scaglioni vi è un aumento di dieci membri.

Attualmente la scarsità numerica dei consigli regionali non consente di creare commissioni consiliari che coprano l'intera area delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni, con conseguenze negative nella vita amministrativa e sociale della comunità regionale.

Del resto la verifica della fondatezza e della opportunità di un aumento dei membri dei consigli regionali per tutte le Regioni a statuto ordinario può effettuarsi attraverso il confronto con la consistenza numerica delle analoghe istituzioni negli altri Stati europei. Nella Germania federale i parlamentari dei *Lander*, a parità di popolazione, sono più numerosi dei consigli regionali italiani.

Nel Baden-Wustemberg, con una popolazione di 9.239.000 abitanti, i seggi sono 121; nella Baviera, con una popolazione di 10 milioni 853.000 abitanti, i seggi sono 204; nell'Assia, con 5.584.000 abitanti, si hanno 155 seggi; nella Bassa Sassonia, con 7.259.000 abitanti, 121 seggi.

Dai dati sopraesposti si nota che con l'aumento della popolazione si ha un incremento più che proporzionale nel numero dei seggi. Questo è giustificato dall'esigenza di dare maggiore funzionalità alle assemblee in corrispondenza dei più gravi e complessi problemi da assolvere nel campo amministrativo, economico, tecnologico presenti laddove il territorio è più densamente popolato.

Il problema della funzionalità e rappresentatività delle assemblee regionali non riguarda singole Regioni, ma tutte le Regioni a statuto ordinario.

Il disegno di legge che si pone all'attenzione degli onorevoli senatori tende a risolvere questi problemi e a consentire ai nuovi consigli che usciranno dalle prossime consultazioni elettorali di far fronte ai crescenti bisogni della società con efficacia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale è composto:

di 120 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 8 milioni di abitanti;

di 90 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 70 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

di 40 membri nelle altre Regioni ».